


CODICE ETICO

FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO



Premessa

Il presente Codice nasce dall'impegno della Federazione Italiana Sci Nautico di dare ulteriore impulso ai principi che sono alla base dell'esperienza sportiva del singolo e del gruppo:

- il rispetto di sé, delle regole e dell'altro come avversario e come compagno;
- i doveri di correttezza, lealtà, probità ed onestà nella preparazione e nel corso dell'espletamento del gesto sportivo;
- la correttezza professionale per chi fa dello sport il proprio lavoro principale o ha rapporti lavorativi, anche non continuativi, con il mondo dello sport;
- la riscoperta dello spirito della *cum-petizione* [nel senso letterale di "tendere insieme verso un risultato"] leale;
- il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione sulla natura e sulla condizione umana, dentro e fuori il momento sportivo;
- il rifiuto deciso e totale all'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti per il raggiungimento della vittoria.

Il Codice mira, quindi, a definire un'insieme di principi etici che ispirino le scelte della Federazione ed i comportamenti dei suoi stake-holders.

Parte Generale

Art. 1 – Codice etico FISN

1. Il Codice etico della Federazione Italiana Sci Nautico definisce i doveri di imparzialità e diligenza al fine di garantire che le attività poste in essere da tutti coloro che hanno rapporti professionali e/o che si trovino ad operare per conto della FISN, nell'ambito delle rispettive competenze, si svolgano secondo principi di trasparenza e correttezza.
2. Il Codice definisce i principi base dell'etica associativa della Federazione Sci Nautico e propone una serie di regolamenti e comportamenti che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti precedentemente definiti.
3. Il Codice FISN non sostituisce in alcun modo il Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o federale prevista in materia.

Art. 2 – Applicabilità

1. Il presente Codice si applica a tutti i soggetti istituzionali e a tutti coloro che abbiano rapporti professionali con la Federazione Italiana Sci Nautico, a qualsiasi titolo *[specificatamente: componenti del Consiglio federale, Collegio dei Revisori dei Conti, Organi Periferici, Commissioni Federali, collaboratori a qualsiasi titolo professionale e/o prestatori d'opera, fornitori, etc.]*.
2. Il Codice produce effetti, anche, nei confronti di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione all'interno della Federazione.

Art. 3 - Osservanza del Codice etico

1. Il presente codice sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo, instaurino un rapporto con la Federazione e/o che operino nell'ambito della stessa.
2. A tal fine saranno rese visibili e consultabili da tutti i soggetti interessati copie del presente Codice, tramite affissione e pubblicità di ogni genere in luoghi, modi e tempi ritenuti opportuni dalla Federazione.

3. Tutti i soggetti interessati e precedentemente definiti saranno tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.
4. L'inosservanza delle norme contenute determina la violazione delle regole comportamentali previste dall'art. 20, 1 comma, del Regolamento di Giustizia con l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e, se del caso, la violazione di obblighi contrattuali, con le relative conseguenze.
5. La Federazione si riserva di valutare tali violazioni in sede opportuna e di determinare eventuali sanzioni disciplinari e/o di altra natura.

Principi comportamentali

Art. 4 - Comportamento

1. Ciascun soggetto interessato dalle regole del presente Codice è tenuto a svolgere le proprie attività di competenza con impegno professionale, rigore morale e correttezza adeguati al compito ed al livello professionale ricoperti.
2. La diligenza e la correttezza utilizzati dovranno essere utilizzate anche al fine di tutelare in modo pieno l'immagine della Federazione.
3. Tutti, nell'ambito e svolgimento delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza, lealtà, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione ed ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.
4. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti od indiretti.
5. Nessuno deve abusare in alcun modo del ruolo rivestito all'interno della Federazione, ponendo in essere atti contrari ai doveri del proprio ruolo, né omettendo o posticipando un atto o un comportamento per interessi personali o di terzi.

Art. 5 - Comunicazione

1. Tutte le comunicazioni che presuppongano relazioni con l'esterno, dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno essere adeguatamente motivate e documentate.

2. Le informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per funzione, rapporto professionale o per ragioni legate alle proprie competenze interne, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali per i quali sono prodotte, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

3. Non è consentito ad alcun soggetto non espressamente incaricato di intrattenere rapporti con media, organi di stampa o altri mezzi di informazione al fine di divulgare notizie riguardanti le attività della Federazione.

4. Non è consentito rilasciare alcun tipo di affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione.

Art. 6 - Correttezza e imparzialità

1. Tutti devono operare con correttezza ed imparzialità e evitando qualsiasi trattamento che in alcun modo possa generare favore e/o disparità di trattamento nei confronti di uno qualsiasi dei soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la Federazione.

2. Ogni indebita pressione che qualunque soggetto dovesse subire e che dovesse determinare una violazione del dovere di imparzialità, deve essere tempestivamente comunicata dall'interessato ai soggetti istituzionalmente competenti e/o direttamente al Presidente Federale.

Art. 7 - Riservatezza

1. Tutti coloro che operano per qualsiasi titolo per conto della Federazione sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate, o salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Comitato Esecutivo o del Presidente Federale.

2. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle prescrizioni interne.

3. E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità delle proprie funzioni ed in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di

dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

Art. 8 - Disciplina sportiva

1. Tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle decisioni adottate dalla Federazione.
2. Tutti devono collaborare alla corretta applicazione delle normative vigenti.

Art. 9 - Doping

1. La Federazione rifiuta espressamente qualsiasi ricorso all'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti per il raggiungimento della vittoria.
2. Tutti gli atleti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento devono impegnarsi a contrastare l'utilizzo di qualsiasi sostanza o pratica di doping a tutti i livelli, per se stessi e per gli altri.

Art. 10 - Conflitto di interessi

1. E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.
2. E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità; parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione.

Art. 11- Altre previsioni

1. Tutti i soggetti che hanno una funzione all'interno della Federazione, debbono, nella vita privata, evitare e non assumere comportamenti che possano ledere l'immagine, il decoro, l'onorabilità e la dignità della Federazione stessa.

2. Le strutture ed i beni della Federazione devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni istituzionalmente assegnate.

Art. 12 - Personale FISN

1. Il personale della Federazione rappresenta una componente necessaria ed indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Federazione a tutti i livelli.

2. Le Strutture e gli Uffici federali vengono disciplinati dal Regolamento Organico.

3. I dirigenti ed i responsabili di funzioni utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura od ufficio, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.

4. I dirigenti delle strutture federali esercitano l'autorità con equità e correttezza evitando ogni abuso e sono gli unici referenti per le attività dei dipendenti.